PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO "VIABILITA' E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI"

ALLEGATO 2

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO IN SEGUITO AD INCIDENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI E LIQUIDI VERSATI SULLE SEDI STRADALI, CON BONIFICA DEI SITI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE,PER UN PERIODO DI 5 ANNI.

CAPO I – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di pronto intervento in seguito ad incidenti sulla rete viaria provinciale per la rimozione dei materiali solidi e liquidi versati sulle sedi stradali, con bonifica dei siti e ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.

La rete viaria oggetto dei servizi della concessione è specificata nell'Allegato A e B. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ampliare o ridurre il suddetto elenco, nel caso in cui la Provincia di Piacenza assuma la competenza manutentiva di altre strade o detta competenza sia trasferita ad altro ente.

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Le strade provinciali di cui all'elenco allegato appartengono, ai fini della relativa gestione, a 2 Aree (Area 1 Ovest e Area 2 Est) e a 8 Zone manutentive.

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero e smaltimento degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato al Capo II del presente capitolato d'oneri.

Tutte le attività di recupero e smaltimento dei materiali presenti sulla sede stradale in seguito ad incidente dovranno essere effettuate in conformità al vigente D.Lgs. 152/2006.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Testo Unico in materia ambientale".

Le lavorazioni eventualmente necessarie a ripristinare i danni arrecati all'infrastruttura stradale (barriere di sicurezza, manufatti, pavimentazione più in generale al corpo stradale) sono da ricondurre alla categoria OG3.

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato, nei successivi articoli, integrate dalle eventuali migliorie offerte del concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal presente capitolato, dal Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152.

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, la Provincia si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

L'effettiva richiesta del servizio rimarrà condizionata alla verifica, effettuata dalla Forza dell'Ordine intervenuta sul

posto, della indisponibilità del cittadino a provvedere direttamente al ripristino della sede stradale.
Nel caso in cui non sia presente il personale sopra indicato, il Concessionario dovrà verificare direttamente presso il cittadino, che dovrà essere adeguatamente informato, salvo che ricorrano le condizioni per la negotiorum gestio a seguito dell'incidente, ad autocertificare la verifica effettuata dell'indisponibilità del cittadino a ripristinare lo stato dei luoghi con proprie modalità alternative e sempre a proprie spese e cure, indicandone le generalità.

Art. 2. Ammontare e durata della concessione – DUVRI

Il valore della concessione, ai soli fini della verifica delle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs 36/2023, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è stato stimato dall'Ente concedente quale corrispettivo potenziale dei servizi oggetto della concessione.
In coerenza con l'art. 179, comma 3, del Codice, la stima comprende:
a) il valore di eventuali clausole di opzione;
b) gli introiti derivanti dalla liquidazione dei danni da parte delle compagnie assicuratrici.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Lo svolgimento del servizio non comporterà alcun **addebito di spesa a carico della Amministrazione concedente** e il Concessionario si assumerà completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori dei danni o dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio limitatamente alla messa in sicurezza della strada per garantire la circolazione stradale, rimarranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.
Il presente servizio avrà durata di **5 anni,** decorrenti presumibilmente dal 23/08/2024, o comunque dalla data di stipula del contratto, o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio che potrà avvenire anche in pendenza della stipula.
Alla scadenza del presente contratto e su richiesta del Concedente, il concessionario è tenuto a garantire lo svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, e, comunque, per un periodo massimo non superiore ai 6 mesi successivi alla suddetta scadenza.

L'importo stimato per la concessione in oggetto è calcolato come segue, come dettagliato all'interno del Progetto di cui all'Allegato 1:

- totale annuo presunto: € 194.345,48;
- totale presunto per la durata della concessione pari a 5 anni: € 971.727,40;
- totale presunto per eventuale proroga tecnica di 6 mesi: € 97.172,74;
- totale complessivo concessione: € 1.068.900,14.

In ragione della natura concessoria del presente affidamento:

- l'importo indicato al comma precedente non costituisce una garanzia di pari introiti a favore dell'operatore economico, il quale non potrà nulla pretendere dalla Provincia in caso di minori entrate e/o non recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la gestione della presente concessione. Non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico della Provincia;
- il rischio operativo è in carico al concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023. Trova applicazione l'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Dall'elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) risulta che i costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero) in quanto l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative nonché seguendo la normativa vigente in materia.
Tale documento è parte integrante del contratto di concessione, e va adeguato in funzione dell'evoluzione della concessione medesima.

Art. 3. Luogo di svolgimento del servizio

Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati su tutte le strade del territorio provinciale di competenza

della Provincia di Piacenza e relative pertinenze (compresi marciapiedi, piste ciclabili, aree di intersezione, terreni, fossi e proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali), sempre afferenti alla Provincia di Piacenza, dello sviluppo complessivo di circa 962,00 km (l'elenco delle Strade Provinciali e la relativa planimetria generale sono riportati, come già precisato, negli allegati A e B).
Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ampliare o ridurre il suddetto elenco, nel caso in cui la Provincia di Piacenza assuma la competenza manutentiva di altre strade o detta competenza sia trasferita ad altro ente.

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario

L'Amministrazione procederà, a seguito delle procedure di aggiudicazione del servizio, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Provincia, con atto pubblico notarile informatico.

A tale scopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023;
- polizza di responsabilità civile;
- versamento degli oneri economici per la stipula del contratto;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 5. Condizioni economiche del contratto e surrogazione nel diritto al risarcimento del danno alla Provincia di Piacenza

Sarà onere del Concessionario agire avverso le Compagnie Assicurative al fine di ottenere la liquidazione dei danni cagionati all'Ente da parte dei loro assicurati. Ciò per tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato prestazionale, ivi comprese le ipotesi di incidente autonomo con mortale o grave ferimento del conducente oppure in caso di conducenti di veicoli o persone non soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile anche se responsabili del sinistro stradale, o siano sprovviste della copertura assicurativa.

Ne segue che l'aggiudicatario non potrà pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Provincia di Piacenza per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alla Compagnia assicurativa.
A tal riguardo la Provincia, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, delega e autorizza con totale cessione dei diritti il Concessionario a:

a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro, anche se privo di assicurazione, ex art. 2054 del Codice civile, nei limiti del recupero degli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato;

b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale;

d) acquisire copia dei verbali relativi ai sinistri dalle Forze di Polizia.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, la Provincia si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.
Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle Compagnie di Assicurazione, delle attività, svolte dalle strutture operative del Concessionario secondo le tipologie di intervento individuate dal presente Capitolato, ove necessario, la Provincia si impegna a sottoscrivere una delega opportunamente predisposta.

Si chiarisce inoltre che in caso di intervento che non comporti alcuna attività da parte delle unità operative (pur essendo state chiamate ed essersi recate nel luogo del segnalamento), nulla sarà addebitato alla Provincia di Piacenza.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, gli operatori del Concessionario interverranno ugualmente per la messa in sicurezza della strada, su specifica richiesta del Referente indicato all'art. 7.

CAPO II – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Art. 6. Descrizione delle prestazioni.

Il servizio di ripristino della sede stradale di cui al presente Capitolato comprende le seguenti prestazioni minime.

Si precisa che, rimane interamente a carico del Concessionario l'alea di rischio del mancato introito.

1. **Interventi da espletarsi anche nel caso di sinistri in cui non vi siano veicoli coinvolti oppure identificati e/o identificabili e/o in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.**

   Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc... per la protezione di punti specifici (garantendone l'efficienza per la durata di almeno un anno dalla data del sinistro); ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro da gestire secondo la normativa vigente; messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento al fine di consentire il ripristino della circolazione stradale. Tale intervento dovrà essere effettuato attraverso l'intervento dell'Unità Operativa di cui al successivo art. 8.

2. **Interventi da espletarsi nel caso in cui i danneggianti siano identificati**.

   Le tipologie di intervento che rientrano in questa specie sono: fornitura e posizionamento nel più breve tempo possibile di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne ecc. per la protezione di punti specifici; ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante pulitura del manto stradale e sue pertinenze; rimozione di ramaglie e alberi caduti a seguito di cause accidentali; trattamento di sversamenti e/o dispersione di materiale pericoloso, inquinante o tossico trasportato; recupero di materiali trasportati dispersi a seguito di incidente o altro da gestire secondo la normativa vigente; messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'evento al fine di consentire il ripristino della circolazione stradale.
   Successivamente, si dovrà provvedere alla messa in sicurezza definitiva della strada attraverso la riparazione e/ofornitura e sostituzione delle parti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali eventualmente danneggiate (barriere metalliche, di plastica rosse e bianche e/o in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, guard-rail, scarpate, piste ciclabile, segnaletica, pavimentazione ecc.).

3. **Rimozione veicoli in stato di abbandono:** attività di rimozione, trasporto, radiazione e cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in sosta su carreggiate stradali di competenza provinciale o loro pertinenze, in evidente stato di abbandono.
4. **Rimozione carcasse di animali:** in caso di rinvenimento sulla sede stradale del luogo dell'intervento richiesto di carcasse di animali da rimuovere, il concessionario dovrà chiedere l'intervento dell'impresa titolare del contratto in corso con la Provincia per l'esecuzione del "servizio di raccolta, eventuale deposito, trasporto e smaltimento carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma di cui agli artt. 2 e 18 della l. 157/1992"; i relativi riferimenti e i recapiti telefonici del suddetto operatore saranno comunicati al concessionario da parte dei referenti dell'Ente.

Art. 7. Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento

Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e del recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul

manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 6, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra entro sette giorni dalla sottoscrizione della concessione i propri recapiti di posta elettronica certificata e ordinaria nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto, così come eventuali temporanei problemi di funzionamento.

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale del Servizio Viabilità della Provincia e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, ecc.). Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un servizio di reperibilità attraverso un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta per tutte le chiamate da parte degli operatori incaricati.
Il Concessionario del servizio deve quindi disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo di tutta la viabilità, oggetto del presente affidamento, con personale e mezzi idonei.

Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno con immediatezza.

Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al Concessionario, questi non fosse in grado di rispettare i tempi e le modalità sopra indicate, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, al massimo entro 30 minuti dalla chiamata al numero verde e comunque in tempo utile per consentire all'ente l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede.

Per l'esecuzione della concessione sono pienamente efficaci tutte le comunicazioni effettuate tra le parti via posta elettronica certificata e ordinaria.

La ditta concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso, entro:
30 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni della settimana dalle ore 00:00 alle 24:00.

A seguito di danneggiamento delle infrastrutture stradali (barriere, segnaletica, muretti, ecc.), il ripristino della circolazione veicolare in condizioni di sicurezza, con installazione di eventuale segnaletica e di eventuali dispositivi di ritegno provvisori, deve essere effettuato entro 3 ore dall'inizio dell'intervento.

Il ripristino definitivo, nel caso i danneggianti siano identificati, deve essere effettuato entro 2 mesi, dal verificarsi dell'evento, salvo casi di particolari complessità che richiedano la fornitura di elementi costruttivi o di impianti particolari, per i quali le modalità e le tempistiche dovranno essere concordate con il Responsabile di Progetto e/o con il personale da quest'ultimo delegato.

Art. 8. Obblighi del concessionario del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario è obbligato ad eseguire la concessione secondo il disposto del presente capitolato e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

In particolare, il Concessionario dovrà costituire la seguente struttura operativa:

A- INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO finalizzati alla riapertura della circolazione nei tempi indicati all'art. 7

Servizio di reperibilità: coordinata da un operatore che gestisca le chiamate telefoniche e lo smistamento verso le unità operative destinate all'intervento. Tale servizio deve garantire l'operatività 24h/24h, 365 giorni l'anno per

assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento.
Unità Operativa: organo operativo costituito da almeno due operatori e da un veicolo polifunzionale attrezzato per l'esecuzione materiale degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del luogo del sinistro attivati dal servizio di reperibilità, assicurando l'operatività 24h/24h per 365 giorni l'anno.
Centro Logistico Operativo: Organo gestionale/operativo che organizza l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 7 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice veicolo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.
Il numero e la dislocazione dei Centri logistici nonché delle Unità Operative dovrà essere idoneo a garantire il rispetto dei tempi massimi di intervento previsti dal presente capitolato. **In ogni caso dovrà essere assicurata la presenza di almeno 2 Centri Logistici operativi.**
Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.
In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.
Veicoli polifunzionali attrezzati: Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 10, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.
Per il servizio oggetto del presente Capitolato, ogni Centro Logistico Operativo dovrà avere a disposizione almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.
Veicoli operativi specifici Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.
Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso il Centro Logistico Operativo, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per la Provincia.
Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi: Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale la Provincia di Piacenza si interfaccerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza del Centro Logistico Operativo.

Inoltre, il suddetto ufficio dovrà:

1. predisporre, per ciascun intervento, apposite comunicazioni di avvio e di avvenuta esecuzione. In particolare, per ciascun intervento, il Concessionario dovrà inviare al Referente della Provincia una e-mail indicando l'orario della richiesta e l'orario di arrivo in loco degli operatori;

2. per ogni intervento eseguito dovrà inviare al Referente della Provincia, una comunicazione tramite email di conferma del completamento dei lavori di ripristino, indicando l'orario di fine intervento, il materiale eventualmente asportato e il luogo del deposito;

3. realizzare una banca dati con tutte le informazioni relative ad ogni singolo intervento effettuato. In particolare, per ogni intervento dovrà essere predisposta, entro le ore 24 del primo giorno lavorativo successivo alla data di intervento stesso, una scheda contenente:
   - informazioni sulla localizzazione dell'intervento:
     a. data e ora della chiamata;
     b. luogo dell'intervento con indicazione progressiva km e/o coordinate geografiche;
     c. data e ora d'inizio dell'intervento;
     d. data e ora di fine intervento;
   - informazioni sulla tipologia dell'intervento:
     a. le foto prima e dopo l'intervento;
     b. la descrizione dell'intervento effettuato;
   - in caso di incidente stradale:

a. il numero di veicoli coinvolti;
b. le targhe dei veicoli coinvolti.

La banca dati dovrà consentire l'accesso, tramite identificativo e password, ai dipendenti della Provincia di Piacenza che verranno indicati successivamente dal Responsabile Unico di Progetto. Lo stesso dovrà essere duplicato in caso di richiesta e alla cessazione della Concessione. Nessun costo sarà addebitato alla Provincia di Piacenza, rimanendo così l'onere a totale carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile di Progetto o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Infine, il Concessionario dovrà fornire alla Provincia di Piacenza, prima della consegna della concessione **a pena di risoluzione** dell'affidamento:
a) le indicazioni circa l'Unità Operativa (ovvero le Unità operative) per lo svolgimento delle attività;
b) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e del/i veicolo/i polifunzionale/i attrezzato/i, (in proprietà, locazione finanziaria, comodato o altre effettive disponibilità) identificabile/i per colore e marchio e operante/i sulla rete viaria di riferimento, con obbligo di stazionamento permanente presso la sede del/i Centro/i Logistico/i Operativo/i o presso altra specificatamente individuata;

c) le indicazioni circa l'Ufficio e il Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio.

B - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA nei tempi indicati all'art. 7

Nel caso il responsabile del sinistro sia individuato, deve essere effettuata la riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali eventualmente danneggiate (barriere metalliche, di plastica rosse e bianche e/o in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, barriere di sicurezza).
L'esecuzione dei citati interventi deve essere preceduta da una comunicazione alla Provincia indicante le lavorazioni previste, le eventuali limitazioni alla circolazione stradale necessarie e i tempi entro i quali saranno concluse, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'art. 7.

Art. 9. Funzione di controllo

Il concessionario è tenuto a rendicontare sinteticamente al Concedente, con periodicità semestrale e con un report alla conclusione dei 5 anni, in merito allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, evidenziando gli interventi svolti e i relativi costi sostenuti.

E' riconosciuta al Concedente la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva.

A tal fine il Concedente può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del Concessionario, segnalando le eventuali criticità.
In tal caso, il Concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Referente della Provincia di Piacenza.

In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, il Concedente si riserva il diritto di procedere all'applicazione delle penali fino ad arrivare alla risoluzione del contratto, come previsto ai successivi articoli 27 e 28.

Art. 10. Specifiche dei veicoli

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Provincia di Piacenza, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzo di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere

caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia di Piacenza.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva (luce lampeggiante gialla) e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale.

Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

a. la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
b. la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
c. i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
d. l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
e. un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché dotato di dispositivi per poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

I mezzi in dotazione al concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti a disposizione del servizio stesso, secondo le clausole dettagliate al previsto articolo 8, lett. A.

Art. 11. Prodotti e attrezzature in generale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge, possibilmente biologici certificati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di riferimento.

CAPO III – IL PERSONALE – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12. Compiti del personale - formazione

Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato nel presente articolo e come indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico della Provincia di Piacenza, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) apertura di cantiere e segnaletica stradale di cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Codice della Strada e da quanto stabilito dal D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per categoria di strada”, da adottare per il segnalamento temporaneo;
b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. oltre a eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali oltre ad eventuali rami/alberi caduti a seguito del sinistro;
c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi del D.Lgs. 105/2015, nel rispetto della vigente normativa in materia;
d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;

e) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
f) chiusura cantiere;
g) posizionamento di idonea segnaletica stradale provvisoria e di dispositivi per situazioni di emergenza, anche luminosi, finalizzati alla protezione della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati;
h) documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino dei luoghi;
i) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di caricare, trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente o sinistro stradale. La responsabilità legata alla gestione dei rifiuti è a carico esclusivo del Concessionario.
In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia di tutela ambientale" e s.m.i.
Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo Decreto legislativo e s.m.i.
Il Concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.
Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995 s.m.i.
Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia "straordinaria" della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti" di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti "rilevanti", ai sensi della Legge 334/1999;
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

Per quanto concerne il programma di formazione del personale e le modalità di svolgimento delle attività in esso previste, dovrà essere applicato durante la vigenza contrattuale quanto dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica.

Art. 13. Referente/coordinatore del concessionario

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell’esecuzione del contratto, il nominativo del proprio referente/coordinatore (nonché di un suo sostituto), che dovrà essere sempre reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.
L'Amministrazione nominerà e comunicherà al concessionario i referenti operativi che rappresenteranno l'interfaccia nei confronti del Concessionario.

Art. 14. Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro indicato in sede di offerta, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva,contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. Dovrà garantire l'inquadramento del personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale adeguata alla lavorazione prestata.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico di Progetto o suo delegato, prima dell'avvio della concessione, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.
L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi, il RUP si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 28.

Prima della consegna della concessione, la Ditta deve inviare al Responsabile Unico di Progetto una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato.
Nel caso in cui il Responsabile di Progetto ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

Art. 15. Obblighi del personale

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile. Il Personale deve garantire il segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.
Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 16. Clausola sociale

Pur essendo il servizio oggetto della presente concessione da definirsi ad "alta intensità di manodopera", per la particolare natura dello stesso, svolgendo il personale impiegato nel presente contratto la propria attività presso molteplici committenti, alla presente concessione non viene applicata la c.d. "clausola sociale" prevista dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO IV – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

Art. 17. Comunicazione interventi

Il Concessionario con cadenza mensile, per ogni tipologia di intervento, e ad integrazione di quanto indicato all'art. 8, dovrà obbligatoriamente effettuare una comunicazione alla Provincia di Piacenza, con allegata relazione descrittiva dell'intervento, corredata da documentazione fotografica e riportante quantomeno le seguenti informazioni:
- soggetto che ha attivato il servizio;
- località del sinistro con indicazione progressiva km;
- orario della chiamata;
- orario di inizio e fine intervento;
- tipologia di intervento;
- la segnaletica installata provvisoriamente;
- danni apportati al patrimonio stradale;
- per la tipologia di intervento standard o di perdita di carico, dati dei veicoli coinvolti nel sinistro, del proprietario, dei conducenti, delle compagnie assicuratrici;
- identificazione, quando è nota, del responsabile del sinistro.

Secondo quanto indicato dal concessionario nella propria offerta tecnica, la comunicazione sarà effettuata con

modalità telematica, con sistema di accesso a un portale, su credenziali assegnate dal Concessionario oppure in formato tabellare (esempio: excel).

Art. 18. Monitoraggio e resoconto economico-gestionale

Dopo l'affidamento, le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.
Il concessionario con l'obbiettivo di ridurre la quantità e la gravità degli incidenti stradali, tramite interventi di messa in sicurezza, dovrà fornire annualmente un report contenente le informazioni dei "black points" ovvero i punti stradali a massimo rischio sulla viabilità provinciale.
E' fatto obbligo al concessionario, al fine di consentire all'Ente concedente il monitoraggio sull'andamento della concessione, anche ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario, la trasmissione obbligatoria di report semestrale (resoconto economico gestionale) sugli interventi effettuati, con precisa indicazione per ciascuno di essi delle somme introitate dalle compagnie assicuratrici e dei costi sostenuti per la loro esecuzione. Detto report semestrale potrà essere inglobato degli obblighi di comunicazione mensile che il Concessionario è tenuto a rispettare ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19. Oneri e responsabilità ulteriori a carico delle parti

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, la Provincia di Piacenza si impegna a formulare all'Organo di Polizia intervenuto specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.
Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere i seguenti dati:
- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi.

Tali dati dovranno essere comunicati alla Provincia, affinché possa acquisire dagli organi di Polizia intervenuti tutte le informazioni relative all'evento e ai veicoli coinvolti.

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte della Provincia di Piacenza all'organo di Polizia intervenuto, il Concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi, mediante email, direttamente a quest'ultimo, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Amministrazione concedente.

Art. 20. Responsabilità del concessionario - copertura assicurativa

Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. A tal fine il Concessionario dichiara espressamente, fin d'ora, di sollevare la Provincia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente e di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, per fatti diretti o indiretti e connessi all'esecuzione del contratto, per danni a cose e/o a persone.
Il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi (tra cui la Provincia), per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente e comunque di ogni danno che anche in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio e inconseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al concedente, a terzi e a cose.
La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.) sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura.
Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.
La polizza in questione non dovrà prevedere limiti al numero dei sinistri.
L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo

essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza dovrà essere consegnata alla Provincia, prima dell'avvio del servizio.
In caso di mancata consegna, la Provincia potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria.
Al fine di verificare il permanere della validità della polizza nel corso della durata della concessione dovrà essere presentata, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Art. 21. Subappalto e divieto di cessione della concessione

La presente concessione non può essere ceduta a pena di nullità dell'atto di cessione. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della presente concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dalla Provincia.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, purché all'interno del modulo "Dichiarazione sostitutive" presentato in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È comunque vietato l'integrale affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto della presente concessione. È altresì vietato il subappalto rispetto alla gestione dei rapporti con la Provincia per la regolazione della presente concessione, gestione che deve essere presa in carico direttamente e in modo esclusivo dal concessionario.

Il consenso scritto della Provincia è necessario per il prosieguo del rapporto concessorio in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del concessionario, ai sensi della vigente normativa.

CAPO IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 22. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra l'Ente concedente e il concessionario riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

Art. 23. Disposizioni particolari riguardanti il contratto

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere, direttamente o con delega al personale dipendente, esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.
La successiva sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento al presente Capitolato prestazionale.

Art. 24. Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto la società aggiudicataria costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui al predetto art. 106 (con esclusione delle disposizioni riguardanti le riduzioni e gli aumenti

della garanzia medesima, come da parere MIT n. 2129 del 13/07/2023).

Art. 25. Rinvio alla documentazione di gara

Per le questioni non disciplinate dal presente capitolato si rimanda alla documentazione di gara, predisposta da questa Provincia e pubblicata nell'ambito della procedura di affidamento della presente concessione.

Art. 26. Responsabile del Progetto e referenti ambiti manutentivi

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023: Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità e programmazione lavori pubblici" Dott. Geol. Davide Marenghi.
Responsabili delle zone manutentive:
Geom. Paolo Biasini
Geom. Roberto Boggia
Geom. Michele Braceschi
Geom. Rino Corti.

Art. 27. Penalità: fattispecie e importi

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità e il risarcimento dell'eventuale maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 7, €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi oggetto della presente concessione si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
- nel caso di accertato mancato rispetto dei termini di intervento previsti dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 200,00.

Penalità: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo PEC, all'indirizzo indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Art. 28. Risoluzione e recesso dal contratto

Risoluzione: la Provincia può dichiarare risolta la concessione al ricorrere dei casi indicati dall'art. 190, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, ai sensi dell'art. 190, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la risoluzione della concessione per inadempimento del concessionario è disciplinata dagli artt. 1453 e ss. cod. civ. In particolare, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. si ha risoluzione di diritto nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di subappalto o cessione della presente concessione fuori dai casi consentiti dal presente Capitolato;
- grave inadempienza nell'esecuzione del servizio;
- mancato ripristino delle condizioni ordinarie del servizio, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Provincia;
- laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- manca ricostituzione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni, in caso di escussione della stessa da parte della Provincia;
- in caso di perdita, da parte dell'operatore economico, delle autorizzazioni (comunque denominate) necessarie per l'esecuzione del servizio;
- nei casi previsti dal presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, la Provincia procede all'escussione della garanzia definitiva versata dal

concessionario, fermo restando il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno arrecato (ivi compreso il maggior costo legato all'affidamento di un nuovo servizio).
Il mancato rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165*" e dal *"Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza"* (adottato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022), documenti costituenti parti integranti e sostanziali della presente concessione, costituisce motivo di risoluzione espressa della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Recesso. La Provincia ha facoltà di recedere dalla presente concessione, con un preavviso di 30 giorni da inoltrarsi tramite PEC, per motivi di pubblico interesse. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 190, comma 4 del D.Lgs. 36/2023; si precisa che, ai fini della lettera c) di tale disposizione, si deve considerare il 2% degli utili previsti dal piano economico-finanziario presentato dal concessionario in sede di procedura di gara rispetto agli anni rimanenti della concessione.
La Provincia ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza regionali (Intercent-ER o Città Metropolitana di Bologna), siano migliorativi rispetto alle condizioni della presente concessione.

Art. 29 – Foro competente e domicilio

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti si intende individuato quale foro competente il Tribunale di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

L'operatore economico eleggerà il proprio domicilio presso la sede legale del medesimo, e il proprio domicilio digitale all'indirizzo PEC indicato nel contratto, per tutta la durata della concessione.

Art. 30 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- eventuali Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento

UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio "Viabilità e Progettazione dei Lavori Pubblici" della Provincia, Dott. Geol. Davide Marenghi.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Art. 32 – Accettazione delle clausole dell'Intesa per la legalità

L'aggiudicatario accetta e si impegna a rispettare le seguenti clausole, derivanti dal documento "*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Piacenza e la Provincia di Piacenza*" registrato al n. 35448 del 13/11/2023 del protocollo provinciale:

Clausola n. 1

L'impresa aggiudicataria della Provincia di Piacenza dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 8 novembre 2023 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e la predetta Provincia, consultabile nel sito http://www.prefettura.it/piacenza, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Provincia di Piacenza, quale Ente concedente, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i dieci settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla

Prefettura-Utg di Piacenza, l'impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.

Clausola n. 3

L'impresa–aggiudicataria s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

Clausola n. 4

L'impresa aggiudicataria accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

Clausola n. 5

L'impresa aggiudicataria accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

Clausola n. 6

L'impresa aggiudicataria s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

L'impresa aggiudicataria dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

Art. 33. Allegati

Allegato A – Elenco strade provinciali suddivise per lotto
Allegato B – Planimetria ambito e zone manutentive
Allegato C - DUVRI